



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Raccomandazione sulla figura del professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge 4 novembre 2005, n. 230.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Adunanza dell'8 novembre 2018

**SOTTOPONE ALL'ATTENZIONE DEL MINISTRO
LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI**

Ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1 c. 12: “Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma”.

Questo Consesso, stante il mutato contesto normativo dal 2005 a oggi, ritiene necessario provvedere ad una riformulazione del succitato comma, anche alla luce di alcune sue recenti applicazioni.

La consistenza numerica dei professori straordinari a tempo determinato è di circa 360 unità a tutt'oggi, di cui oltre il 90% presso Università non statali legalmente riconosciute (70% telematiche e 20% altre).

I contratti di professore straordinario sono stati stipulati dagli Atenei in questione con soggetti talvolta non in possesso dell'idoneità o dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia nel settore scientifico disciplinare di interesse per il programma di ricerca a cui l'incarico si riferisce. Di fatto la valutazione del requisito del “*possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale*” è stata spesso effettuata secondo modalità e criteri non esplicitati. Nel merito si possono rilevare due comportamenti prevalenti da parte dei diversi Atenei che hanno fatto uso di queste figure. Il primo è quello di sedi che hanno attribuito gli incarichi di straordinario a tempo determinato a professori ordinari già collocati in quiescenza. Il secondo è riconducibile all'assegnazione di incarichi di professore straordinario a soggetti non già appartenenti ai ruoli della docenza universitaria, i quali, anche in assenza di idoneità (o di abilitazione scientifica nazionale) alla prima fascia nel settore disciplinare di interesse, sono stati ritenuti in possesso del requisito della “*elevata qualificazione scientifica e professionale*”. Quest'ultima fattispecie comporta il rischio di riconoscere a soggetti privi della necessaria maturità scientifica una posizione che dovrebbe comunque essere assegnata con criteri trasparenti di valutazione della qualificazione scientifica dei candidati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, mentre taluni Atenei hanno opportunamente previsto nei propri regolamenti procedure comparative per la selezione dei professori straordinari, in una larghissima maggioranza dei casi tali incarichi sono assegnati tramite conferimento diretto.

Da quanto sin qui evidenziato, può dedursi più in generale che la parificazione di trattamento che la norma consente tra fattispecie assolutamente diverse tra loro come quella di professore ordinario di ruolo e professore straordinario a tempo determinato appare scarsamente giustificata. In effetti si tratta di situazioni che presentano connotazioni del tutto diverse sia quanto ai meccanismi di selezione sia quanto ai presupposti e ai requisiti richiesti per l'attribuzione delle rispettive funzioni.

Tutto ciò premesso,

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
CHIEDE**

- che sia avviato un processo di revisione della figura del professore straordinario a tempo determinato così come definita nell'art. 1 c. 12 della legge 4 novembre 2005 n. 230, affinché la stessa sia differenziata nettamente da quelle dei professori di ruolo e le sue attribuzioni siano esplicitamente limitate alle sole attività di didattica e ricerca;
- che le procedure di selezione dei professori straordinari a tempo determinato garantiscano la coerenza dei profili dei candidati con il settore scientifico disciplinare loro attribuito e una seria e attenta valutazione dei curricula da parte di una commissione composta da professori di ruolo del settore concorsuale, ovvero del macrosettore concorsuale di pertinenza;
- che il numero dei professori straordinari a tempo determinato sia limitato in rapporto alla consistenza numerica del corpo accademico di ciascun Ateneo.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)